



Decreto Dirigenziale n. 8 del 04/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 14 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE INDIVIDUATA CATASTALMENTE CON LE
PART.LLE 5224 E 5226 (EX 119P E 120P) DEL FOGLIO 41 ED UBICATA NEL COMUNE
DI CAPUA (CE)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. l'art. 93, co.1 del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 testualmente cita *“nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”*;
- b. in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12.10.2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione dei beni del demanio idrico dello stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- c. con Delibera di Giunta Regionale n.5154 del 20.10.2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza
- d. con nota prot. reg. 8717 del 17.09.1999 l'Ufficio del Territorio di Caserta trasmetteva allo scrivente Ufficio la nota prot. 15100 del 03.08.1999 con la quale il Sig. Aversano Stabile Angelo, in qualità di rappresentante pro-tempore dell'Associazione Sportiva Tennis Club Capua, presentava istanza di acquisto (sdemanializzazione) di un terreno individuato catastalmente con le part.ile 119 e 120 del foglio 41 del catasto terreni del Comune di Capua;
- e. con nota prot. reg. 10441 del 02.11.1999 questo Ufficio dava il via al procedimento di sdemanializzazione delle part.ile nn. 119 e 120 del foglio 41;
- f. con nota prot. 11219 del 04.07.2006 l'Agenzia del Demanio avviava la procedura di riscossione delle indennità dovute dall'Associazione Sportiva Tennis Club Capua, quali canoni di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali in oggetto, fino alla data del 31.12.2000 indicando la Regione Campania quale beneficiario del pagamento dei canoni di concessione per gli anni successivi al 2000;
- g. con nota prot. reg. 623519 del 21.07.2010 lo scrivente Ufficio, avendo rilevato che l'intestazione catastale delle part.ile 119 e 120 del foglio 41 fosse *“Demanio dello Stato – Lavori Pubblici”* e ritenendo che la gestione di esse non fosse di sua competenza, chiedeva all'Agenzia del Demanio chiarimenti in merito alla reale natura catastale delle stesse al fine di poterle inserire tra le aree afferenti il Demanio Idrico dello Stato così da permettere il rilascio del provvedimento di concessione;
- h. con nota prot. 14961 del 13.10.2010 (prot. reg. 842835 del 20.10.2010) l'Agenzia del Demanio chiariva che le part.ile 119 e 120 del foglio 41 erano state espropriate per la realizzazione di opere idriche che dovevano essere utilizzate per l'approvvigionamento degli Enti Militari delle zone comprese tra Capua e Caserta, e, pertanto, per funzionalità, l'area doveva essere classificata tra le opere del *“Demanio Idrico”*;

CONSIDERATO che:

- a. ai sensi della L. 692 del 01.12.1981, L. 165 del 26.06.1990 e del D.M. n. 258 del 02.03.1998, per il rilascio di concessione su area demaniale la società concessionaria è tenuta al pagamento di un canone soggetto ad aggiornamento annuale in base all'aumento medio degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente;
- b. con nota prot. reg. 864085 del 28.10.2010 questo Ufficio chiedeva all'Agenzia del Demanio di comunicare il valore del canone di concessione maturato al 31.12.2000, aggiornato con le variazioni ISTAT, da utilizzarsi quale valore di riferimento sul quale calcolare l'ammontare del canone di concessione che l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua avrebbe dovuto versare in favore della Regione Campania a partire dall'anno 2001;
- c. con nota prot. 16160 del 08.11.2010 l'Agenzia del Demanio comunicava che il corrispettivo dovuto dall'Associazione Sportiva Tennis Club Capua quale indennità di occupazione dell'area demaniale individuata con le part.ile nn. 119 e 120 del foglio 41 era di €4.801,00 per l'anno 2001;
- d. con nota prot. reg. 931584 del 22.11.2010 lo scrivente Ufficio richiedeva il pagamento della somma di €70.161,91 quale canoni di concessione per l'utilizzo di area demaniale individuata catastalmente con le part.ile 119 e 120 del foglio 41 a partire dall'anno 2001;
- e. con nota prot. reg. 1011940 del 20.12.2010 l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua contestava tale importo ritenendolo errato nell'ammontare vista la mancata indicazione della metodologia di calcolo adottata e visto che il calcolo era stato effettuato per una superficie (11.000 mq) occupata solo in parte dall'Associazione Sportiva;

- f. con nota prot. reg. 23914 del 13.01.2011 questo Ufficio dava avvio al procedimento di riscossione della somma su citata;
- g. con nota prot. reg. 487700 del 21.06.2011 l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua, nuovamente, contestava la somma richiesta eccependo la possibilità di applicare la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
- h. con nota prot. reg. 73295 del 31.01.2012 lo scrivente Ufficio accoglieva la richiesta dell'Associazione Sportiva di applicare la prescrizione quinquennale alle somme dovute;
- i. con nota prot. reg. 288701 del 16.04.2012 questo Ufficio, con riferimento alla dichiarazione resa dall'Associazione Sportiva di non occupare interamente le superfici catastali delle part.lla nn. 119 e 120 del foglio 41, comunicava all'Associazione di richiedere all'Agenzia del Demanio di effettuare il frazionamento di suddette particelle in modo da individuarne con esattezza la superficie occupata;
- j. con nota prot. reg. 276737 del 17.04.2013 si reiterava, da parte dello scrivente Ufficio, la richiesta di pagamento del canone di concessione divenuto, per l'anno 2012, pari a €82.383,75 e si comunicava l'importo dovuto per l'anno 2013 pari a €9.178,54;
- k. con nota prot. reg. 48189 del 23.01.2014 si richiedeva, nuovamente, il pagamento del canone di concessione su indicato e si comunicava l'importo del canone dovuto per l'anno 2014 pari a €9.286,39;
- l. con nota prot. reg. 682475 del 12.10.2015 si chiedeva il pagamento del canone di concessione per l'anno 2015 pari a €9.330,96;
- m. con nota prot. reg. 693321 del 15.10.2015 l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua, ancora una volta, chiedeva a questo Ufficio di procedere con una definizione univoca del debito da essa maturato tenendo conto sia della prescrizione quinquennale da applicarsi alle somme dovute, sia della superficie realmente occupata dall'Associazione Sportiva, sia del versamento di €2.000,00 effettuati il 27.07.2005 e 24.08.2006 a titolo di anticipazione sulle somme dovute;
- n. con la succitata nota l'Associazione Sportiva, inoltre, richiedeva la possibilità di rateizzare il debito;
- o. la medesima nota è stata depositata, per le vie brevi, presso l'Ufficio Speciale Avvocatura della Regione Campania;
- p. con nota prot. reg. 764496 del 10.11.2015 la succitata Avvocatura evidenziava che, al caso in specie, poteva applicarsi la prescrizione quinquennale del debito, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto valutare le effettive dimensioni della superficie realmente occupata dall'Associazione Sportiva e che vi era la possibilità di rateizzare il debito maturato;
- q. tale indirizzo procedurale era confermato dal medesimo Ufficio Speciale dell'Avvocatura – su nuova richiesta di questo Ufficio (prot. reg. 372769 del 31.05.2016) - con la nota prot. reg. 433023 del 27.06.2016;
- r. in data 03.10.2016, funzionari dello scrivente Ufficio, effettuavano un sopralluogo nell'area occupata dall'Associazione Sportiva Tennis Club Capua (verbale NP7369 del 03.10.2016) al fine di visionarne lo stato dei luoghi chiedendo ai rappresentanti dell'Associazione di presentare una nuova planimetria catastale dalla quale fosse possibile calcolare, in modo preciso, l'effettiva superficie occupata dall'Associazione Sportiva;
- s. con nota prot. reg. 675452 del 17.10.2016 l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua trasmetteva una nuova planimetria catastale dalla quale si è evinto che la part.lla n. 119 era occupata solo in parte per una superficie di 2130 mq e la part.lla n. 120 era occupata per una superficie di 5177 mq per una superficie totale di 7307 mq;
- t. con nota prot. reg. 724105 del 07.11.2016 questo Ufficio chiedeva all'Associazione Sportiva di effettuare il frazionamento delle aree secondo le indicazioni dell'Agenzia del Demanio;
- u. con nota prot. reg. 319273 del 04.05.2017 l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua trasmetteva elaborati grafici dai quali si evince che il frazionamento dell'area, effettuato dall'Agenzia del Demanio, era avvenuto generando due nuove particelle catastali identificate con i numeri 5224 e 5226 del foglio 41 di superficie complessiva di 7307 mq;
- v. a seguito della definizione delle reali superfici occupate dall'Associazione Sportiva per le quali chiedere la concessione demaniale, con nota prot. reg. 283284 del 18.04.2017 è stato acquisito al protocollo regionale il versamento della somma di €20.703,99 che, in modo spontaneo, la medesima Associazione effettuava quale pagamento dei canoni di concessione pregressi dall'anno 2012 al 2016 tenuto conto dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.;

- w. con nota prot. reg. 324636 del 05.05.2017 questo Ufficio chiedeva il pagamento del canone di concessione per utilizzo di area demaniale per l'anno 2017 ed il pagamento del deposito cauzionale;
- x. con nota prot. reg. 339458 del 12.05.2017 sono stati acquisiti al protocollo regionale i versamenti delle somme richieste;
- y. ritenuto che l'Associazione Sportiva Tennis Club Capua pagava i canoni di concessione per l'utilizzo di area demaniale, che l'uso in parola non rientra tra quelli assolutamente vietati, che la domanda di concessione è stata proposta in data 17.09.1999 e, pertanto, occorre concludere il procedimento di concessione

VISTI

- il R.D. n.523 del 25.07.1904
- L.R. n. 1 del 1972
- il D.Lgs.112 del 31.03.1998
- il D.G.R. n.5154 del 20.10.2000
- L. 692 del 01.12.1981
- L. 165 del 26.06.1990
- D.M. 258 del 02.03.1998

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta dal responsabile del procedimento delle attività connesse all'incarico di Posizione Organizzativa "*difesa suolo – demanio idrico – protezione civile*" e dell'istruttoria tecnica, nonché delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP 5745 del 04.08.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di rilasciare – al fine della regolarizzazione di quanto sopra descritto – all'Associazione Sportiva Tennis Club Capua, con sede legale via Santa Maria Capua Vetere (CE), 1 C.F. 93007970614 - P.IVA 02346450618, la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale sita nel Comune di Capua (CE) - part.lla nn. 5224 e 5226 del foglio 41;
2. di stabilire con separato atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, le condizioni alle quali la concessione è rilasciata;
3. di precisare che la concessione ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione apposta dal concessionario;
4. di precisare che il predetto atto deve essere registrato a cura del concessionario presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
5. il presente decreto viene consegnato in via telematica:
 - all'Associazione Sportiva Tennis Club con sede legale in Capua (CE) in via Santa Maria Capua Vetere, 1;
 - alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile 50/09;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - all'Agenzia del Demanio/Filiale Campania/Napoli, per opportuna conoscenza;
 - alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC
6. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
7. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Arch. Massimo Pinto